

Un decreto interministeriale modifica alcune disposizioni del dlgs n. 118 del 2011

La contabilità fa il tagliando

Rendiconti al 30 aprile. Programmazione semplificata

Le principali novità

Programmazione	Il termine per l'approvazione del rendiconto viene fissato univocamente al 30 aprile di ogni anno
	Per i piccoli comuni (al di sotto dei 5 mila abitanti) vengono introdotte modalità semplificate per il Dup (documento unico di programmazione)
Contabilità finanziaria	Dal rendiconto 2015, il fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) accantonato a rendiconto potrà essere pari a quello risultante dal riaccantonamento straordinario dei residui, incrementato solo dell'importo del Fcde accantonato nel preventivo e ridotto della quota eventualmente utilizzata.
	L'utilizzo dell'avanzo libero per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio diventa possibile anche senza incrementare le aliquote dei tributi fino al massimo consentito.

Il documento unico verso una proroga al 31 ottobre

Proroga al 31 ottobre del termine per approvare il Dup (documento unico di programmazione) 2016-2018 e esonerazione dall'obbligo di verifica della salvaguardia degli equilibri per le amministrazioni che approveranno il preventivo nel mese di luglio. Sono queste le due novità in arrivo nel calendario degli adempimenti contabili del 2015 per gli enti locali. La prima modifica serve a distanziare la scadenza per il bilancio di previsione dell'esercizio corrente, fissata al 30 luglio, da quella per la programmazione del triennio successivo, che al momento (e un po' paradossalmente) cade il giorno dopo. Sul punto, è già stata raggiunta un'intesa fra governo e autonomie, che a breve dovrebbe essere formalizzata dalla Conferenza stato-città e poi recepita da un decreto del Viminale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Tuel. Quanto agli equilibri, che dovrebbero essere verificati dai consigli entro il 31 luglio, si prende atto (come già accaduto negli anni scorsi) che si tratta di un adempimento superfluo per chi ha appena chiuso il preventivo. Anche in tal caso, quindi, dovrebbe essere adottata una norma ad hoc o in mancanza una nota del ministro dell'interno per esonerare dall'obbligo coloro che hanno approvato il documento contabile nello stesso mese.

DI MATTEO BARBERO

La contabilità locale fa il tagliando. Rendiconti fissati al 30 aprile di ogni anno, programmazione semplificata per i piccoli comuni, salvaguardia dei bilanci utilizzando gli avanzi ma senza aumentare le aliquote dei tributi locali: sono alcune delle novità contenute nel decreto interministeriale (finanze-interno-presidenza del consiglio) 20 maggio 2015 che introduce una serie di modifiche alla normativa di riferimento, il decreto legislativo 118/2011.

Si tratta del primo decreto correttivo della disciplina sulla nuova contabilità degli enti territoriali. Il provvedimento recepisce le proposte elaborate dalla c.d. Commissione Arconet ai sensi dell'art. 3, comma 6, del dlgs 118/2011.

Le novità in arrivo sono numerose e toccano, oltre alla contabilità economico-patri-

moniale (che peraltro diverrà obbligatoria solo a partire dal 2016), sia il principio contabile applicato sulla programmazione, che quello della contabilità finanziaria.

Per quanto concerne la programmazione, spicca innanzitutto la correzione dell'incongruenza fra il principio contabile e l'art. 227 del Tuel sulla scadenza per l'approvazione del rendiconto da parte dei consigli, che viene fissata univocamente al 30 aprile.

Per i piccoli comuni arriva il documento unico di programmazione (Dup) semplificato. Esso lascia maggiore libertà agli enti di minori dimensioni demografiche (principalmente comuni, ma anche unioni) nella costruzione del documento, abbandonando la divisione in sezioni. Tuttavia, i contenuti minimi richiesti non cambiano di molto: occorre infatti individuare le principali scelte che caratterizzano il programma

dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti a tale periodo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica e tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio. Anzi, il Dup si arricchisce dell'analisi delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici ai cittadini (tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate) e della verifica sulla coerenza e compatibilità della gestione presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Riguardo alla contabilità finanziaria, innanzitutto viene consentito agli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo

di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli); di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde) facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

Inoltre, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi che hanno già determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, viene anche la facoltà di abbattere il fcde in sede di rendiconto, ma solo a partire dall'esercizio 2015 e fino al 2018. Il relativo accantonamento, infatti, potrà essere pari a quello effettuato con il riaccantonamento straordinario dei residui, incrementato solo dell'importo del fcde accantonato nel preventivo e ridotto della quota eventualmente utilizzata. L'adozione di tale facoltà è effet-

tuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Da segnalare, infine, l'introduzione di una disciplina ad hoc per la contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione a scomuto e la modifica al punto 9.3 riguardante le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo libero i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del Tuel). Tale possibilità è consentita solo «ove non possa provvedersi con mezzi ordinari». Ebbene, al riguardo si precisa che è possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.

© Riproduzione riservata



Il decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti

IL TAR UMBRIA NON CONSENTE UNA DECISIONE IN BASE A PUNTEGGI PREDETERMINATI

Va motivata la scelta dei dirigenti a termine

Selezione annullata perché non trasparente. Stop alla procedura del Comune per l'incarico a termine al dirigente se i criteri per reclutare i manager si limitano a punteggi predeterminati in modo generico, mentre il decreto Brunetta impone all'amministrazione di motivare comunque il conferimento dell'incarico, per quanto triennale: diversamente si finirebbe per ledere i principi che regolamentano l'accesso al pubblico impiego. E invocando la mera necessità del rapporto fiduciario nei tre anni di contratto si potrebbe assumere soltanto chi risulta «affine» alla maggioranza politica che in quel momento governa l'ente locale. E quanto emerge dalla sentenza 192/15, pubblicata dalla prima sezione del



La decisione sul sito www.italia-oggi.it/documenti

Tar Umbria. Nessun dubbio che si configuri la giurisdizione del giudice amministrativo, almeno per l'annullamento degli atti che hanno portato il Comune a ingaggiare il manager, peraltro subito spostato a un incarico più prestigioso. Nelle amministrazioni si entra soltanto per concorso pubblico e non c'è dubbio che il candidato escluso abbia un interesse legittimo a ottenere l'incarico attraverso procedure trasparenti. È vero: l'iter «incriminato» è soltanto una selezione pubblica e non una vera e propria tornata concorsuale, ma deve comunque essere ritenuta una procedura para-concorsuale perché risulta previsto un colloquio oltre che l'esame dei curricula. Ed è proprio lì che si trova «l'area grigia» tale da

far annullare gli atti. Alla commissione di valutazione nominata dal Comune il bando riconosce una discrezionalità praticamente assoluta dal momento che non risultano stabilibili i parametri da osservare per poter accedere al colloquio e valutare i candidati. In particolare risultano ammessi all'orale soltanto gli aspiranti dirigenti a termine che ottengono un punteggio superiore a 28/40: si configura comunque una valutazione comparativa dei candidati da parte dell'organo di valutazione. E il decreto legislativo 150/09, il cosiddetto decreto Brunetta, ha cambiato le regole che governano il pubblico impiego precisando che bisogna spiegare le ragioni per cui l'amministrazione dà l'incarico a uno piuttosto che a un altro dei partecipanti.

Dario Ferrara

Segretari remittenti

Oltre 600 segretari comunali e provinciali italiani hanno aderito alla protesta del 2 giugno per contestare l'abolizione della figura professionale, prevista dal ddl Madia. Essi hanno rimesso simbolicamente nelle mani delle maggiori cariche dello stato i decreti di nomina di Responsabili della prevenzione della corruzione.